



REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

(Decreto Ministeriale 1 febbraio 2001 n. 44)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.M. 44/2001 il Consiglio di Istituto delibera in ordine ai seguenti interventi:
 - a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b. costituzione e compartecipazione a fondazioni; istituzioni o compartecipazione a borse di studio;
 - c. accensione di mutui e in genere di contratti di durata pluriennale;
 - d. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e. adesioni a reti di scuole e consorzi;
 - f. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - g. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - h. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34 comma 1;
 - i. i. acquisto di immobili.

2. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali determina i seguenti criteri e limiti (art. 33, comma 2):
 - a. Contratti di sponsorizzazione (art.41)
 - Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
 - I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere incompatibili con le finalità istituzionali della scuola descritte nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).
 - Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
 - Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
 - Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
 - Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della scuola e della cultura.
 - b. Contratti di locazione di immobili: si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
 - c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi
 - L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei comitati dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità alle precedenti norme (vedi artt. 13 e 14 del Regolamento di Circolo).
 - I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel POF.

- I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali (Comune) delle spese connesse con l'utilizzo.
 - I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
 - L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
 - Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.
 - L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio - previa richiesta scritta - con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.
 - Il laboratorio di informatica può essere concesso in uso per brevi e determinati periodi a persone esterne, sentito il docente responsabile del laboratorio che verifichi la corretta utilizzazione e l'integra restituzione della strumentazione concessa. Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo giornaliero da concordare di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
 - Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi quando.
 - Il Consiglio di Istituto ne avrà stabilito i criteri (alla prima richiesta).
- d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi.
- e. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi .
- f. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.
- g. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- Il dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti o iniziative di formazione con esperti ricercati nello specifico settore di competenza.
 - Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
 - Per attività di formazione, conferenze o interventi formativi con esperti esterni, il Dirigente provvede alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, sulla base dei seguenti elementi:
 - competenza, esperienza, qualità della prestazione;
 - limite massimo del compenso orario lordo di Euro 100, tranne specifiche diverse disposizioni.
 - Per ogni singola attività di insegnamento continuativo di arricchimento dell'offerta formativa, al personale docente in servizio nella Scuola è attribuito il compenso previsto dal CCNL in vigore al momento della stipula del contratto. In relazione alla natura e alla durata delle prestazioni professionali di personale esterno, la misura dei compensi può essere determinata in deroga ai parametri fissati nel CCNL della Scuola entro il limite massimo di Euro 57,00 compenso orario lordo per professionisti e docenti esperti con esperienza almeno triennale.
 - Per l'attività di arricchimento dell'offerta formativa il Dirigente procede all'individuazione dei docenti tra:

- personale con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** in servizio presso questa scuola;
 - personale con contratto di lavoro a **tempo determinato** in servizio presso questa scuola;
 - personale con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** in servizio presso altre scuole del Distretto;
- Qualora si renda necessario rivolgersi ad enti o agenzie presenti sul territorio con le modalità di cui al successivo punto 4. il Dirigente Scolastico affiderà l'incarico con il criterio dell'offerta economicamente più conveniente che tenga conto dei seguenti elementi:
 - esperienza professionale, titoli culturali, continuità.
- h. Partecipazione a progetti internazionali.
3. Il Dirigente Scolastico, nell'ambito di quanto previsto dal Programma annuale, provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di Euro 2500. (art. 34, comma 1) con affidamento diretto.
 4. Il Dirigente Scolastico, nell'ambito di quanto previsto dal Programma annuale, provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture oltre la somma di Euro 2500 mediante trattativa privata (gara ufficiosa) con la comparazione di almeno tre preventivi, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 3, secondo cui l'osservanza di tale obbligo "è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento dell' Istituto".
 5. Il Dirigente Scolastico, sulla base del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, dichiara nel capitolato i criteri per l'aggiudicazione delle forniture.
 - Quando la scelta della Ditta non venisse effettuata sulla base del criterio del "prezzo più basso" ma sul criterio dell'offerta "economicamente più conveniente", il Dirigente Scolastico tiene conto dei seguenti parametri:
 - qualità del servizio o del prodotto
 - economicità dell' operazione
 - affidabilità della Ditta fornitrice del servizio o del prodotto
 - garanzie, anche logistiche, di assistenza
 - termine di esecuzione o di consegna.
 - A parità di criterio, l'aggiudicazione può venire effettuata per parti tra più Ditte concorrenti del territorio, al fine di mantenere aperto un rapporto con vari fornitori, sempre che ciò non comporti un forte aggravio di lavoro per l'ufficio o non comprometta la piena riuscita dell'acquisto, dell'appalto o della fornitura.
 - Per l'individuazione della migliore offerta il Dirigente può avvalersi dell'operato di una commissione tecnica.
 6. Il Dirigente Scolastico provvede ad informare il Consiglio di Istituto sull'attività negoziale con apposita relazione nella prima riunione utile e garantisce l'accesso agli atti nelle forme previste.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/06/2002.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Ornella SCOMPARIN